

**DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2015
241/2015/R/EEL**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA E
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI CLIENTI FINALI INTERESSATI DALLA RISOLUZIONE DI
UN CONTRATTO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 maggio 2015

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08) ed in particolare il suo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08) ed in particolare il suo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e, in particolare, il suo Allegato A, come successivamente modificata (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, ed in particolare il suo Allegato B (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012 n. 301/2012/R/EEL ed in particolare il suo Allegato A (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 602/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 602/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2015, 136/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 136/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2015, 137/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 137/2015/R/EEL);
- la comunicazione dell'Autorità del 28 aprile 2015, prot. AEEGSI 13628 (di seguito: comunicazione 28 aprile 2015);

- il decreto del giudice delegato del Tribunale Civile di Roma, 30 marzo 2015 (di seguito: decreto 30 marzo 2015);
- l'ordinanza del Tribunale Civile di Roma, Sez. IX, 4 maggio 2015 (di seguito: ordinanza 4 maggio 2015).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità promuove la concorrenza e l'efficienza dei servizi e la tutela degli interessi di consumatori e utenti nei settori elettrico e gas; a tal fine, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), può adottare prescrizioni volte a inibire condotte degli esercenti i servizi di pubblica utilità che siano lesive del diritto degli utenti;
- inoltre, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, l'Autorità, al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, può adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati e, in funzione della promozione della concorrenza, può adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica;
- ai sensi del decreto-legge 73/07 e del TIV, viene assicurata l'istituzione dei c.d. servizi di ultima istanza, volti a garantire la continuità della fornitura al cliente finale che, per qualsiasi ragione, resti privo del proprio venditore e non ne abbiano scelto uno nuovo; in dettaglio, i servizi di ultima istanza consistono ne:
 - il servizio di maggior tutela, erogato ai clienti finali aventi diritto a tale servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del predetto decreto-legge;
 - il servizio di salvaguardia, erogato ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di maggior tutela di cui al predetto articolo 1 comma 2;
- l'articolo 4 del TIV disciplina l'attivazione dei servizi di ultima istanza, prevedendo in particolare che:
 - con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti a clienti in maggior tutela, l'esercente la maggior tutela è titolare del contratto di trasporto e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione; mentre la società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico), da cui l'esercente la maggior tutela si approvvigiona all'ingrosso, assume la qualifica di utente del dispacciamento;
 - con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia, l'esercente la salvaguardia è titolare sia del contratto di trasporto sia del contratto di dispacciamento e assume, pertanto, la qualifica di utente dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento;
- inoltre, ai sensi del comma 4.3, del ricordato articolo 4 del TIV, nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero, con la conseguenza che i suoi punti di prelievo non sono oggetto di contratti di trasporto e di dispacciamento in essere, l'impresa distributrice, senza soluzione di continuità, provvede a inserire tali punti di prelievo:

- nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, se il cliente ha diritto al servizio di maggior tutela;
- nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, se il cliente ha diritto al servizio di salvaguardia;
- il TIV definisce, al Titolo 2 e al Titolo 3, le condizioni di erogazione rispettivamente del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia;
- inoltre, la deliberazione ARG/elt 42/08 regola le c.d. procedure di *switching*, volte ad attribuire, all'utente che necessita di dare esecuzione fisica a un contratto di vendita con consegna presso un punto di prelievo, il diritto a (far) prelevare energia presso tale punto; in particolare, tale deliberazione definisce i criteri in ordine ai tempi e alle modalità che i diversi soggetti coinvolti devono rispettare per ciascuna fase delle procedure di *switching*;
- la deliberazione ARG/elt 4/08 definisce, tra l'altro, la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di inadempimento da parte del venditore controparte dei contratti di dispacciamento e di trasporto di energia elettrica; in particolare:
 - a. l'articolo 13 prevede, tra l'altro, che l'impresa distributrice che intenda risolvere il contratto di trasporto invii tempestivamente ai clienti finali, titolari di punti di prelievo serviti dal venditore inadempiente, una comunicazione recante informazioni dettagliate al comma 12.6 del medesimo provvedimento; tali informazioni sono poste a tutela del cliente finale, al fine di rendere a questi nota la data della risoluzione del contratto di trasporto e la successiva attivazione dei servizi di ultima istanza;
 - b. l'articolo 14 stabilisce le modalità per l'attivazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia, per i clienti finali titolari di punti di prelievo serviti dal venditore inadempiente, i quali non hanno trovato un nuovo venditore;
 - c. l'articolo 12 prevede, tra l'altro, che l'impresa distributrice – nell'ambito della comunicazione da effettuare ai clienti finali (ai sensi dell'articolo 13) – deve indicare un termine per consentire lo *switching* ai nuovi venditori al fine di evitare, per quanto possibile, l'attivazione dei servizi di ultima istanza nei confronti dei clienti, ciò anche in deroga alla regolazione generale di cui alla deliberazione ARG/elt 42/08;
- nell'ambito dell'erogazione del servizio di dispacciamento, il TIS disciplina le modalità e le tempistiche per l'espletamento, da parte di Terna, del c.d. *settlement* mensile e per la determinazione delle partite economiche relative ai conguagli e insorgenti da rettifiche di *settlement* e tardive, definendo gli obblighi informativi a carico di Terna, delle imprese distributrici e del c.d. Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII);
- il TIME, tra le altre cose, disciplina le modalità e le tempistiche con le quali l'impresa distributrice mette a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura riferiti ai punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel Distribuzione) risulta aver risolto il contratto di trasporto con un proprio utente per inadempimento di quest'ultimo (di seguito: utente interessato dalla risoluzione o utente interessato), il quale, ai sensi della deliberazione ARG/elt 4/08, ha perso il diritto a (far) prelevare presso i suoi punti di prelievo con effetto dall'1 aprile 2015;
- sul tema, l'Autorità è intervenuta con:
 - la deliberazione 136/2015/R/EEL, al fine di fornire adeguata tutela a specifiche esigenze di gestori del servizio idrico integrato titolari di punti di prelievo interessati dalla risoluzione del contratto di trasporto; in particolare, con la richiamata deliberazione sono state definite specifiche previsioni in tema di *switching* per tali clienti finali;
 - la deliberazione 137/2015/R/EEL, avviando un'istruttoria conoscitiva su segnalate anomalie nella gestione degli adempimenti connessi alla risoluzione del contratto di trasporto dell'energia elettrica da parte di Enel Distribuzione;
- l'utente interessato dalla risoluzione ha presentato ricorso al Tribunale di Roma al fine di ottenere una misura cautelare avverso la predetta risoluzione da parte di Enel Distribuzione; nelle more della decisione su tale domanda, e dell'udienza di comparizione fissata per il 23 aprile, con decreto del 30 marzo 2015, il giudice delegato ha provvisoriamente ordinato a Enel Distribuzione di erogare il servizio di trasporto nei confronti dell'utente interessato, con riferimento ai punti a esso attribuiti;
- in esecuzione di tale decreto, Enel Distribuzione ha, in un primo momento, riattribuito all'utente interessato dalla risoluzione, con effetto dall'1 di aprile 2015:
 - d. la totalità dei punti di prelievo serviti dal medesimo utente sino alla data in cui Enel Distribuzione aveva comunicato la risoluzione; in tal modo, Enel Distribuzione ha reso ineffettive le richieste di *switching* pervenute nel frattempo dai nuovi venditori contrattualizzati dai clienti finali, entro i termini e secondo le modalità indicate dalla medesima impresa distributrice nella sua comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione ARG/elt 4/08 (cfr. le precedenti lettere a e c);
 - e. i punti di prelievo per i quali, in precedenza, l'utente interessato dalla risoluzione aveva presentato, ai sensi della deliberazione ARG/elt 42/08, richiesta di *switching* con data di decorrenza dall'1 aprile 2015;
- successivamente, in seguito all'udienza di comparizione del 23 aprile 2015, Enel Distribuzione, con lettera del 27 aprile 2015 (prot. AEEGSI 13431), anche alla luce dei rilievi espressi verbalmente dal giudice, si è resa disponibile a dare seguito, con decorrenza dall'1 aprile 2015, alle richieste di *switching* presentate dai nuovi venditori dei clienti finali rese sino ad allora ineffettive (cfr. precedente lettera d), al fine di non arrecare "*pregiudizio alla volontà manifestata dai clienti finali che abbiano scelto altro venditore sul mercato libero*";
- gli Uffici dell'Autorità, con comunicazione 28 aprile 2015, hanno:

- f. ritenuto condivisibile quest'ultima scelta di Enel Distribuzione (di dar seguito alle richieste di switching dei nuovi venditori con effetto dall'1 di aprile); essa è stata ritenuta anche coerente con quanto previsto dal richiamato articolo 12 della deliberazione ARG/elt 4/08 (cfr. precedente lettera c);
 - g. evidenziato che gli aspetti relativi a possibili anomalie e criticità per la programmazione, per il mese di aprile, dei punti di prelievo interessati alle suddette richieste di switching, sarebbero state oggetto di approfondimenti, anche al fine di verificare eventuali esposizioni di utenti nell'ambito del servizio di dispacciamento, nonché al fine di valutare possibili interventi dell'Autorità volti a sanare posizioni di squilibrio non imputabili ai medesimi utenti;
 - h. invitato la società Terna S.p.a. (di seguito: Terna), responsabile del servizio di dispacciamento, nelle more dei predetti approfondimenti, a sospendere eventuali attività di calcolo degli sbilanciamenti per il mese di aprile, relativi ai punti di prelievo coinvolti.
- con l'ordinanza 4 maggio 2015, è stato rigettato il ricorso cautelare promosso dall'utente interessato dalla risoluzione e, per l'effetto, revocato il decreto 30 marzo 2015;
 - alla predetta ordinanza è seguita una ulteriore corrispondenza tra le parti, dalle quali emerge, da un lato, l'intenzione di Enel Distribuzione di attivare, in coerenza con la decisione del giudice, i servizi di ultima istanza con effetto dall'1 aprile 2015, dall'altro lato, contestazioni dell'utente interessato il quale lamenta effetti pregiudizievoli di una tale decisione, la quale ometterebbe di considerare il fatto che, nelle more dell'adozione dell'ordinanza 4 maggio 2015, la società si sarebbe fatta carico della programmazione dei clienti interessati, sostenendo gli oneri corrispondenti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le vicende relative al contenzioso tra Enel Distribuzione e l'utente interessato dalla risoluzione hanno inciso sulla regolare applicazione della disciplina definita dall'Autorità in tema di erogazione dei servizi di trasporto e dispacciamento, potendo ingenerare ulteriori contenziosi tra le due società, con potenziale pregiudizio del diritto del cliente finale alla certezza dei rapporti applicabili per il periodo successivo all'1 aprile;
- nel caso di specie, poiché l'ordinanza 4 maggio 2015 ha ritenuto che *“la risoluzione contrattuale sia stata intimata legittimamente, secondo i termini convenuti tra le parti”*, ossia con effetto dall'1 aprile 2015, ai sensi della regolazione dell'Autorità sopra richiamata, con effetto da tale data, dovrebbero essere attivati, senza soluzione di continuità, i servizi di ultima istanza, relativamente ai punti di prelievo cui non è stata presentata alcuna richiesta di *switching* con effetto dalla medesima data; conseguentemente, soltanto gli esercenti tali servizi avrebbero titolo per fatturare i consumi dei clienti finali rilevati nel predetto periodo;
- peraltro, nel suddetto periodo, l'utente interessato dalla risoluzione, sebbene non risulti aver versato i corrispettivi per il servizio di trasporto erogato da Enel

Distribuzione in forza del decreto 30 marzo 2015, avrebbe però provveduto alla programmazione dei clienti finali (consentita dall'esecuzione del contratto di trasporto); ciò comporta che, gli oneri per l'approvvigionamento di tali clienti, nel predetto periodo, risulterebbero sostenuti dall'utente interessato dalla risoluzione e non dagli esercenti i servizi di ultima istanza titolati a fatturare i medesimi clienti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario garantire ai clienti finali, interessati dalla risoluzione del contratto di trasporto e per i cui punti di prelievo non è stata presentata alcuna richiesta di *switching* con effetto dall'1 aprile 2015, un quadro certo e univoco dei rapporti commerciali e delle condizioni economiche applicabili a decorrere dal mese di aprile, coerente con la regolazione dell'Autorità sulla cui regolare attuazione hanno inciso le vicende giudiziali sopra richiamate;
- sia, a tal fine, necessario adottare misure specifiche che, nel predetto periodo, assicurino un'applicazione della regolazione dell'Autorità coerente con la decisione dell'impresa distributrice, ritenuta legittima dal giudice ordinario, di risolvere il contratto di trasporto con effetto dall'1 aprile 2015; tali misure dovrebbero quindi garantire l'attivazione, con effetto da tale data, dei servizi di ultima istanza per i punti di prelievo sopra indicati;
- sia, in particolare, opportuno prevedere specifici obblighi in capo ai diversi soggetti coinvolti al fine di:
 - assicurare la corretta informazione ai clienti finali coinvolti e rendere possibile la fatturazione ai medesimi clienti;
 - definire le modalità e le tempistiche di passaggio dei punti di prelievo nella titolarità di ciascun cliente finale interessato, al fine di consentire la coerente attribuzione rispetto alle effettive controparti contrattuali;
- risulti inoltre meritevole di tutela l'esigenza dell'utente interessato dalla risoluzione di non essere pregiudicato rispetto agli oneri sostenuti per la programmazione dei clienti finali, senza peraltro che ciò determini un eccessivo aggravio per il sistema; tale esigenza potrebbe trovare tutela nell'ambito della gestione delle c.d. procedure di *settlement* e della regolazione degli sbilanciamenti conseguenti alla corretta attribuzione dei punti di prelievo, per il mese di aprile 2015 e per il periodo compreso tra l'1 di maggio 2015 e la data in cui la programmazione dei prelievi sarà effettuata in coerenza con la nuova attribuzione dei punti;
- a tal fine, sia opportuno prevedere che:
 - rispetto all'utente interessato dalla risoluzione – che non ha più alcun diritto a (far) prelevare presso i relativi punti di prelievo – l'energia programmata sia considerata alla stregua di uno sbilanciamento positivo e, come tale, acquistata da Terna quale responsabile del dispacciamento;
 - gli acquisti compiuti da Terna ai sensi del precedente alinea siano valorizzati a prezzo di mercato;

- una regolazione speculare riguardi gli esercenti i servizi di ultima istanza, nonché gli utenti del dispacciamento coinvolti, al fine di trasferire su questi ultimi l'onere di cui al precedente alinea;
- il meccanismo descritto al precedente punto realizzi un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza dell'utente interessato alla copertura degli oneri sostenuti per la programmazione, e le esigenze di efficienza degli operatori e di semplificazione ed economicità nella gestione dei processi; il predetto meccanismo, infatti, copre gli oneri dell'utente interessato in misura forfetaria al valore del prezzo che si forma nel mercato del giorno prima; peraltro, estende tale valorizzazione all'energia effettivamente prelevata dal cliente e non a quella programmata;
- il predetto meccanismo dovrebbe, altresì, essere in grado di risolvere eventuali problematiche connesse all'omessa programmazione, per il mese di aprile, dei punti di prelievo per i quali i nuovi venditori avevano presentato richieste di *switching* con effetto dall'1 aprile 2015, ma eseguite da Enel Distribuzione solo a fine mese (cfr. precedenti lettere d e g); infatti, il predetto meccanismo valorizza l'intera energia prelevata presso tali punti a prezzo di mercato e non sulla base dei (penalizzanti) corrispettivi di dispacciamento altrimenti applicabili;
- l'adozione delle misure sopra descritte rivestano il carattere di particolare urgenza, in quanto ogni ulteriore differimento di un intervento dell'Autorità nei termini sopra prospettati:
 - rischia di aumentare l'incertezza sulla regolazione applicabile, con conseguente potenziale contenzioso con i medesimi clienti finali, i quali potrebbero risultare destinatari di doppie fatturazioni;
 - renderebbe più complesso e oneroso per il sistema l'implementazione di misure analoghe a quelle sopra esposte, in ragione del maggior numero di operazioni e calcoli che graverebbero sulle imprese distributrici e sul responsabile del dispacciamento;
 - aumenterebbe l'entità del credito del responsabile del dispacciamento per l'energia prelevata presso i punti interessati dalla risoluzione del contratto di trasporto, con un maggior onere potenziale per l'intero sistema in caso di inadempimento da parte dell'utente del dispacciamento

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento si applica ai punti di prelievo nella titolarità di ciascun cliente finale, interessato dalla risoluzione del contratto di trasporto richiamato nella motivazione del presente provvedimento.

- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate in motivazione nonché quelle di cui alle deliberazioni ARG/elt 4/08, ARG/elt 42/08 e del TIS.

Articolo 2

Attribuzione dei punti di prelievo inclusi nel contratto di trasporto risolto con effetto dall'1 aprile 2015

- 2.1 A decorrere dall'1 aprile 2015 i punti nella titolarità di ciascun cliente finale di cui al comma 1.1 sono attribuiti:
- a) a ciascun utente del dispacciamento che, ai sensi delle previsioni di cui alla deliberazione ARG/elt 4/08 e alla deliberazione 136/2015/R/EEL, ha presentato richiesta di *switching* nei tempi e modalità definite da Enel Distribuzione
 - b) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia per i clienti aventi diritto alla salvaguardia, per i casi diversi rispetto alla precedente lettera a).
- 2.2 Rispetto all'attribuzione dei punti compiuta ai sensi del precedente comma 2.1, sono fatte salve eventuali successive richieste di *switching*, cui si applicano le disposizioni e i termini di cui alla deliberazione ARG/elt 42/08.

Articolo 3

Obblighi degli utenti del dispacciamento, dell'esercente la maggior tutela e degli esercenti la salvaguardia

- 3.1 L'utente interessato dalla risoluzione, con riferimento ai clienti finali di cui al comma 1.1 e relativamente ai consumi successivi all'1 aprile 2015:
- si astiene dal fatturare tali consumi qualora non vi abbia ancora provveduto;
 - storna, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le fatture eventualmente già emesse e provvede alle eventuali conseguenti restituzioni.
- 3.2 Ciascun utente del dispacciamento, esercente la maggior tutela e esercente la salvaguardia di cui al comma 2.1 comunica, entro 2 giorni dal termine di cui al successivo comma 5.3, a ciascun cliente finale:
- a) di essere il soggetto che, a decorrere dall'1 aprile 2015, effettua la fornitura dell'energia elettrica, indicando altresì il periodo della suddetta fornitura qualora il cliente finale abbia cambiato il fornitore;
 - b) che il cliente sarà tenuto al pagamento delle fatture emesse dall'esercente la vendita precedente solo a copertura di prelievi effettuati con riferimento a periodi antecedenti all'1 aprile 2015.

- 3.3 Gli utenti del dispacciamento e l'Acquirente Unico cui sono attribuiti i punti di prelievo oggetto della risoluzione contrattuale ai sensi del precedente articolo 2 devono programmare coerentemente con la nuova attribuzione a partire dal secondo giorno successivo al termine di cui al comma 5.3.

Articolo 4

Obblighi dell'impresa distributrice

- 4.1 L'impresa distributrice, entro 2 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, trasmette al SII l'anagrafica relativa ai mesi di aprile e maggio 2015, corretta esclusivamente in relazione alle attribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 2.
- 4.2 Con riferimento al mese di aprile 2015, l'impresa distributrice:
- a) determina e comunica a Terna entro i termini previsti dal precedente comma 4.1:
 1. l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante attribuita agli utenti del dispacciamento interessati con riferimento a tutti i punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS;
 2. l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante attribuita agli utenti del dispacciamento interessati con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS oggetto di risoluzione contrattuale;
 3. l'energia elettrica determinata in modo convenzionale attribuita agli utenti del dispacciamento interessati con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria ai sensi del TIS;
 4. l'energia elettrica determinata in modo convenzionale attribuita agli utenti del dispacciamento interessati con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria ai sensi del TIS oggetto di risoluzione contrattuale;
 - b) mette a disposizione di ciascun utente del dispacciamento, esercente la maggior tutela e esercente la salvaguardia di cui al precedente comma 2.1, i dati di misura relativi ai punti di prelievo oggetto di risoluzione contrattuale entro i termini previsti dal successivo comma 5.1.
- 4.3 L'impresa distributrice determina e comunica a Terna entro i termini previsti dall'articolo 38, comma 38.1, lettera b), del TIS i medesimi dati di cui al comma 4.2, lettera a), punti 2 e 4, anche con riferimento al periodo compreso tra l'1 maggio 2015 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 4.4 L'impresa distributrice procede alla fatturazione del servizio di trasporto coerentemente con l'attribuzione dei punti di prelievo di cui all'articolo 2.

Articolo 5
Obblighi del SII

- 5.1 Il SII, entro 2 giorni dal ricevimento delle anagrafiche di cui al comma 4.1, relativamente al mese di aprile 2015, comunica a Terna:
- a) i valori dei CRPU calcolati per ciascun utente del dispacciamento a seguito delle variazioni di anagrafica;
 - b) i valori dei CRPU calcolati per ciascun utente del dispacciamento con riferimento esclusivamente ai punti di prelievo interessati dalla risoluzione contrattuale.
- 5.2 Il SII, con riferimento al mese di maggio 2015, comunica a Terna i valori dei CRPU di cui al precedente comma 5.1, lettere a) e b), entro i termini previsti dall'articolo 38bis del TIS.
- 5.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 5.1 il SII trasmette le anagrafiche corrette a tutti gli utenti interessati.

Articolo 6
Obblighi di Terna

- 6.1 Terna, per i mesi di aprile e maggio 2015:
- a) determina gli oneri di sbilanciamento e dispacciamento per gli utenti interessati dalla rettifica di anagrafica di cui al comma 4.1 sulla base delle misure comunicate dall'impresa distributrice ai sensi dei commi 4.2, 4.3 e dei dati comunicati dal SII ai sensi dell'articolo 5, applicando l'algoritmo di calcolo dello sbilanciamento ordinario;
 - b) sulla base dei dati ricevuti ai sensi dei commi 4.2 lettera a), 4.3 e dell'Articolo 5, determina per ciascun utente la curva oraria aggregata di prelievo con riferimento ai soli punti di prelievo interessati dalla risoluzione del contratto di trasporto;
 - c) per l'utente oggetto della risoluzione determina l'ammontare economico complessivo dello sbilanciamento e del corrispettivo di non arbitraggio applicando al totale della curva oraria aggregata il prezzo PUN;
 - d) per ciascun utente del dispacciamento interessato, entro il mese di luglio 2015, rettifica:
 - i) l'ammontare economico dello sbilanciamento determinato ai sensi della precedente lettera a), applicando alla curva oraria aggregata di ciascun utente interessato, con riferimento alla quota parte di energia di cui al comma 4.2, lettera a), punti 2 e 4 e al comma 4.3, un prezzo pari alla differenza tra il PUN e il prezzo di sbilanciamento applicato in ciascuna ora ai sensi dell'articolo 40 della deliberazione 111/06;
 - ii) l'ammontare economico del corrispettivo di non arbitraggio applicando alla curva oraria aggregata di ciascun utente interessato, con riferimento alla quota parte di energia di cui al comma 4.2, lettera a), punti 2 e 4 e al

comma 4.3, un prezzo pari alla differenza tra il PUN e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui all'articolo 30.4, lettera b), della deliberazione 111/06.

- 6.2 Le rettifiche di *settlement* e tardive delle misure afferenti ai punti di prelievo trattati su base oraria, verranno effettuate da Terna con riferimento ai dati di misura aggregati trasmessi dall'impresa distributrice ai sensi dei commi 4.2 e 4.3.

Articolo 7

Disposizione finali

- 7.1 Le disposizioni, di cui all'articolo 3 della deliberazione 136/2015/R/EEL, si applicano anche per il mese di giugno 2015.
- 7.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni